

N. 1355-56-1032-2146-2183-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI)

(Relatore: **FERRARA**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FORLEO, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, FRACCHIA, BARGONE,
FINOCCHIARO FIDELBO, ORLANDI, TORTORELLA, TRABACCHI,
TURCO, VACCA**

Presentata il 5 agosto 1987

Norme a favore delle vittime di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANDROTTI, ALAGNA, ALBERINI, AMODEO, BUFFONI,
CAPPIELLO, CARDETTI, MASTRANTUONO, PRINCIPE**

Presentata il 2 luglio 1987

Norme a favore delle vittime
della lotta contro il terrorismo e la criminalità

d'iniziativa del deputato ROSSI di MONTELERA

Presentata il 16 luglio 1987

Estensione alle vittime del terrorismo politico delle disposizioni legislative a favore degli invalidi civili di guerra

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORLEO, ALINOVİ, BARGONE, FILIPPINI GIOVANNA, FINOCCHIARO FIDELBO, FRACCHIA, ORLANDI, PACETTI, PEDRAZZI CIPOLLA, STRUMENDO, TRABACCHI, VIOLANTE

Presentata il 13 gennaio 1988

Speciali elargizioni a favore di categorie, di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAZZOLI, ZOLLA, ZANIBONI, CRISTOFORI, RUSSO RAFFAELE, BALESTRACCI, SARTI, NENNA d'ANTONIO, AUGELLO, FAUSTI, ZUECH, AZZOLINI, BONFERRONI, CARRUS, PICCOLI, GRIPPO, MONGIELLO, PORTATADINO, QUARTA, USELLINI, ZOSO

Presentata il 19 gennaio 1988

Norme in favore delle vittime del terrorismo e loro superstiti

Presentata alla Presidenza il 2 agosto 1988

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molto tempo, con proposte di diversi gruppi parlamentari, la Camera dei deputati sente la necessità morale e politica di un intervento legislativo volto a definire organicamente le provvidenze che lo Stato, la comunità nazionale, ha il dovere di offrire alle vittime del terrorismo. La normativa vigente risulta infatti parziale, disomogenea, carente, sostanzialmente discriminatoria, comunque inadeguata alla complessità delle esigenze delle vittime del terrorismo, delle famiglie di coloro che hanno perduto la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni od operazioni terroristiche o di eversione dell'ordine democratico.

Il testo che la Commissione affari costituzionali ha approvato in sede refe-

rente è sostanzialmente quello stesso che nella legislatura scorsa fu elaborato dalla Commissione interni col consenso di tutti i gruppi parlamentari e sul quale il Governo ebbe ad esprimersi favorevolmente. Lo scioglimento anticipato della IX legislatura non consentì l'approvazione del progetto. È già notevole il ritardo col quale si giunge alla discussione di questo testo.

A nome della I Commissione auspico che questo ritardo non si protragga e che l'Assemblea con il suo voto conforti la proposta della Commissione. L'adempimento di un obbligo nei confronti delle vittime del terrorismo è non più procrastinabile.

GIOVANNI FERRARA, *Relatore.*

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

ART. 1.

(Casi di elargizione).

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dei nn. 1) e 2) dell'articolo 45 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che:

1) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dei numeri 1) e 2) dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

2) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo co-

involgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi precedenti, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.

ART. 2.

(Aumento della speciale elargizione).

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integrazioni, è elevata, per gli eventi successivi all'entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

ART. 3.

*(Opzione del beneficiario
per un assegno vitalizio).*

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

ART. 4.

(Elargizione ai superstiti).

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi *more uxorio*; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

ART. 5.

*(Opzione dei superstiti
per un assegno vitalizio).*

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente *more uxorio* e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadi-

nanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

1) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre:

2) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

3) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

ART. 6.

(Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici).

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico « vittima del dovere ».

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

ART. 7.

(Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie).

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni cri-

minose lesive, sul nesso di causa tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3 Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisoria pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute, e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa disposto, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli consacrati con sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

ART. 8.

(Rivalutazione dei benefici).

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per

l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti da IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti da IRPEF.

ART. 9.

(Applicazione dei benefici di guerra).

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell'interno.

ART. 10.

(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento danni).

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento dei danni agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

ART. 11.

*(Involontario concorso nell'evento
e uso legittimo delle armi).*

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

ART. 12.

(Eventi pregressi).

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione, in base a quanto previsto dall'articolo 2.

ART. 13.

(Concorso di benefici).

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle

medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, la opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

ART. 14.

(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

ART. 15.

(Modalità di attuazione).

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dai de-

creti del ministro dell'interno 30 ottobre 1980, e 11 luglio 1983, in quanto applicabili, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del ministro dell'interno di concerto con i ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 16.

(Abrogazione espressa).

1. È abrogato l'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per il 1988, 10 miliardi per il 1989 e 10 miliardi per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somme da corrispondere alle regioni ed altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio ».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1355

ART. 1.

1. L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni commesse per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, subiscano un'invalidità permanente non inferiore al venticinque per cento della capacità lavorativa, è concessa una elargizione rapportata al grado della inabilità entro il limite di lire cento milioni.

2. Ai soggetti di cui al precedente comma che subiscono un'invalidità permanente non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa e che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa, l'elargizione è concessa nella misura di lire cento milioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è altresì concesso, purché l'invalidità permanente sia conseguenza delle azioni indicate nel comma 1, ai soggetti che dalla presente legge o da altre leggi in materia siano indicati come aventi diritto ad elargizione speciale.

4. L'elargizione di lire cento milioni è altresì concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza delle azioni indicate al comma 1 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con pari riduzione del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

N. 56**ART. 1.**

1. Quando, nell'ambito della lotta contro il terrorismo e la delinquenza, un cittadino venga ucciso per dolo, colpa grave, errore o semplice fatalità da tutori dell'ordine, o da loro occasionali collaboratori, in favore dei familiari del caduto è erogata, da parte dello Stato, una sovvenzione pari a quella stabilita per i familiari delle vittime dei terroristi, ovvero 100 milioni di lire. L'importo sarà versato entro 60 giorni dal verificarsi dell'episodio letale.

ART. 2.

1. La somma di cui all'articolo 1 è erogata indipendentemente dalle condizioni soggettive della vittima (come censo ed età) e non esclude, nei casi di dolo o di colpa grave, l'eventuale liquidazione di danni suppletivi in seguito ad azione giudiziaria.

ART. 3.

1. Hanno diritto alla somma di cui all'articolo 1 gli eredi legittimi, secondo l'ordine previsto dal codice civile per le successioni. Il diritto, esente da ogni imposizione fiscale, si estende alla eventuale convivente, nella fattispecie da equipararsi a moglie legittima, e agli affiliati della vittima, indipendentemente dalla loro età e dalle loro condizioni economiche.

ART. 4.

1. In caso di lesioni gravi che diminuiscano la capacità lavorativa della vittima l'indennizzo è di 100 milioni di lire ove si riscontri almeno l'80 per cento di invalidità permanente. L'importo è percentualmente ridotto, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, in caso di invalidità parziale.

ART. 5.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 4 della presente legge è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima al verificarsi dell'evento.

N. 1032**ART. 1.**

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa degli atti di terrorismo politico consumati in Italia e delle loro famiglie.

ART. 2.

1. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite dal Ministero dell'interno.

N. 2146**ART. 1.**

1. La speciale elargizione stabilita dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con leggi 28 novembre 1975, n. 624 e 13 agosto 1980, n. 466, viene maggiorata nella percentuale del 30 per cento per ogni congiunto che all'epoca dell'evento faceva parte del nucleo familiare.

ART. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 si applicano con effetto retroattivo e comunque dalla data in cui si è verificato l'evento.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con pari riduzione del capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

N. 2183

ART. 1.

(Casi di elargizione).

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sempreché il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di un milione e cinquecentomila lire per ogni punto percentuale.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, sempreché:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dei numeri 1 e 2 dell'articolo 45 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso sia accertato essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri la palese accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato

dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;

c) lo stesso non sia legato da rapporti di parentela, coniugio o affinità con colui che risulti essere il preordinato soggetto passivo, nella persona o nei beni, dell'azione criminosa, ove tale soggetto passivo non risponda ai requisiti di cui alla lettera b).

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2 sempreché il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a 4/5 della capacità lavorativa.

ART. 2.

(Aumento dell'elargizione).

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, come modificata dalla legge 4 di-

cembre 1981, n. 720, è elevata, per gli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a lire 150 milioni.

ART. 3.

*(Opzione del beneficiario
per assegno vitalizio).*

1. Il cittadino italiano, ivi compreso il dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'articolo 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

ART. 4.

(Elargizione ai superstiti).

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta, negli ultimi 3 anni precedenti l'evento; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

ART. 5.

*(Opzione dei superstiti
per assegno vitalizio).*

1. Il coniuge di cittadinanza italiana e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 4 in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare:

a) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre:

b) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque;

c) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

ART. 6.

*(Termini e modalità per l'attivazione
dei procedimenti di corresponsione
dei benefici).*

1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso.

2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico « vittima del dovere ».

3. Per i benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.

ART. 7.

*(Criteri di decisione e riferimento
alle risultanze giudiziarie).*

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base

di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2 A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causa tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3 Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, ovvero, nei casi di elargizione in unica soluzione, una provvisionale pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 3 all'esito della sentenza di primo grado, gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute, e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di primo grado, delibano quanto in essa disposto, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli consacrati con sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

ART. 8.

(Rivalutazione benefici).

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.

ART. 9.

(Applicazione benefici di guerra).

1. Le disposizioni di legge vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. La condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo è certificata dal prefetto del luogo di residenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 10.

(Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento danni).

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento dei danni agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso, moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

ART. 11.

(Involontario concorso nell'evento e uso legittimo delle armi).

1. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge, è irrilevante l'eventuale involontario concorso della vittima o del soggetto leso al verificarsi dell'evento, nonché l'uso legittimo delle armi.

ART. 12.

(Eventi pregressi).

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Tuttavia per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1, i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969.

ART. 13.

(Concorso di benefici).

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la

situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, la opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

ART. 14.

(Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni).

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, come modificata dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

ART. 15.

(Modalità di attuazione).

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre

1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1980, n. 316, come modificato dal decreto ministeriale 11 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1983, n. 293, in quanto applicabili, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 16.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge pari, per gli anni 1988, 1989 e 1990, rispettivamente, a lire 60 miliardi, lire 10 miliardi e lire 10 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento « Somma da corrispondere alle regioni ed altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle Camere di commercio ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17.

(Abrogazione espressa).

1. È abrogato l'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.